

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/725 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2021****recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma,visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A causa della pandemia di COVID-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri, questi ultimi hanno tutti incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo per la pianificazione e l'esecuzione di tempestivi controlli in loco nel numero richiesto. Tali difficoltà rischiano di ritardare l'esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti. Allo stesso tempo gli agricoltori sono esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia e incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.
- (2) Alla luce di queste circostanze senza precedenti, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione ⁽⁴⁾ per attenuare tali difficoltà derogando a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nell'ambito della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco in termini di tempi di esecuzione e di numero. Considerando il protrarsi delle difficoltà dovute al persistere della pandemia di COVID-19 nel 2021, è opportuno prevedere misure analoghe anche nel 2021.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce norme riguardanti, tra l'altro, i tempi di esecuzione dei controlli in loco, le percentuali di controllo di taluni controlli in loco nell'ambito del sistema integrato, anche per i regimi di aiuto per animale, e l'aumento della percentuale di controllo per quanto riguarda determinati regimi. Inoltre tale regolamento contiene norme sui controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

